

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
SAN VINCENZO DE' PAOLI**

**Regolamento di funzionamento  
Assemblea dei Soci**

Adottato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 Settembre 2009

## **INDICE**

- Articolo 1** - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2** – Assemblea dei Soci
- Articolo 3** - Composizione
- Articolo 4** - Presidente
- Articolo 5** - Adunanze
- Articolo 6** - Sedute
- Articolo 7** - Convocazione
- Articolo 8** – Validità delle sedute
- Articolo 9** – Validità delle deliberazioni
- Articolo 10** – Maggioranze qualificate
- Articolo 11** - Votazioni
- Articolo 12** – Partecipazione alle sedute
- Articolo 13** - Verbale
- Articolo 14** - Pubblicazione
- Articolo 15** – Norma di rinvio

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo de' Paoli per brevità "ASP San Vincenzo de' Paoli".

### **Articolo 2 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP San Vincenzo de' Paoli che svolge le funzioni di cui all'articolo 11 dello Statuto.

### **Articolo 3 - Composizione**

L'Assemblea dei Soci è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati e dal Rappresentante della Parrocchia di Santa Sofia, in rappresentanza delle tre Parrocchie della Valle del Bidente, Parrocchia di Santa Sofia, Parrocchia di Galeata e Parrocchia di Civitella di Romagna.

La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma precedente deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.

A ciascun dei soci di cui ai comma precedenti è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto.

### **Articolo 4 - Presidente**

Il Presidente viene nominato all'interno dell'Assemblea e compie tutti gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 16 dello Statuto.

Qualora il membro dell'Assemblea nominato Presidente dall'organo assembleare, deleghi a tempo indeterminato o determinato la partecipazione in Assemblea, la carica di Presidente si intende delegata per lo stesso periodo.

### **Articolo 5 - Adunanze**

L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:

- Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
- Il bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'art. 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale di cui alla deliberazione n. 279/07.

L'Assemblea può riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle altre funzioni indicate nell'art. 11 dello Statuto.

### **Articolo 6 - Sedute**

Le sedute dell'Assemblea dei Soci non sono pubbliche; su indicazione del Presidente o di uno dei Soci, possono essere invitate a partecipare alle sedute persone esterne quali collaboratori, dipendenti, consulenti, ecc.

### **Articolo 7 - Convocazione**

Gi avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati alla sede legale dei soci, a mano, a mezzo di posta ordinaria, a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 10 giorni solari antecedenti a quello stabilito per la seduta (nel calcolo dei 10 giorni sono ricompresi eventuali festivi). Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 48 ore.

Gli avvisi di convocazione dovranno contenere inoltre il giorno e l'ora della seduta, sia per la prima che per la seconda convocazione, la quale dovrà essere in giorno diverso dalla prima.

In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei Soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i soci.

### **Articolo 8 - Validità delle sedute**

Si fa riferimento integrale all'art. 13 dello Statuto, che qui si riporta per comodità:

*“1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno i 2/3 dei soci.*

*2. Qualora in prima convocazione non si raggiungano i quozienti sopra previsti, l'Assemblea dei soci può deliberare, in seconda convocazione, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione, purché sia presente almeno 1/3 dei soci. La seconda convocazione, inoltre, dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione.*

### **Articolo 9 - Validità delle deliberazioni**

Si fa riferimento integrale all'art. 14 dello Statuto, che qui si riporta per comodità:

*1. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua quota di partecipazione all'ASP, come definito nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.*

*2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate nella medesima assemblea.*

*3. Il socio in conflitto di interessi in una determinata deliberazione deve astenersi dal voto; la sua presenza e la sua quota si calcolano agli effetti della validità della seduta, ma non si calcolano agli effetti della validità delle deliberazioni.*

### **Articolo 10 - Maggioranze qualificate**

Si fa riferimento integrale all'art. 15 dello Statuto, che qui si riporta per comodità:

*1. Per deliberare validamente sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino contemporaneamente almeno i 2/3 delle quote di partecipazione ed almeno la metà del numero dei soci;*

*a) definizione degli indirizzi generali dell'ASP;*

*b) approvazione del piano programmatico;*

*c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione;*

*d) deliberazione di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;*

*e) approvazione del proprio regolamento di funzionamento;*

*f) ammissione di nuovi soci Enti Pubblici territoriali;*

*g) approvazione delle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile.*

### **Articolo 11 - Votazioni**

Le votazioni si svolgono di norma in forma palese; quelle relative a persone o fatti che rivestano carattere di rilevante delicatezza, anche a giudizio del Presidente, o su richiesta di uno dei presenti, si svolgono a scrutinio segreto.

Di norma le votazioni di nomina del Presidente dell'Assemblea e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si svolgono a scrutinio segreto.

### **Articolo 12 - Partecipazione alle sedute**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Azienda partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto; a discrezione del Presidente dell'Assemblea dei Soci partecipa anche il Revisore unico.

### **Articolo 13 - Verbale**

Di ogni seduta è redatto il verbale a cura del Direttore dell'Azienda che funge da Segretario verbalizzante dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea e riportato nel Libro verbali dell'Assemblea di Soci di cui all'art. 9 della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 279/07.

In assenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve compiere la funzione di Segretario verbalizzante.

### **Articolo 14 - Pubblicazione**

Le verbalizzazioni dell'Assemblea dei Soci, tutte immediatamente esecutive, sono pubblicate per 10 giorni consecutivi presso l'Albo pretorio del Comune di Santa Sofia, ad eccezione di quelle che recano disposizioni e direttive interne.

Le verbalizzazioni dell'Assemblea dei Soci che approvano i documenti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono pubblicate entro 7 (sette) giorni mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Santa Sofia, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 179 del 10 giugno 2008.

### **Articolo 15 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alle persona.